

I Patti Parasociali, definizione e caratteri

Autore: Concas Alessandra

In: Diritto civile e commerciale

La natura giuridica dei patti parasociali è quella di contratti plurilaterali con comunione di scopo. Lo scopo comune è quello della "stabilizzazione dell'assetto proprietario" di una S.p.A. o del suo controllo.

Un elemento essenziale che va sottolineato è che questi patti hanno un'efficacia puramente obbligatoria e non reale, e significa che può valere esclusivamente come colpa contrattuale tra i soggetti sottoscrittori, ma non è opponibile ai terzi.

Ad esempio, un voto in assemblea contrario al patto produrrà la responsabilità contrattuale di chi ha leso il patto di fronte agli altri sottoscrittori, ma non toccherà il piano della legittimità della delibera assembleare.

Sono due piani diversi uno dei quali esterno a quello societario.

Spesso per rendere più efficaci questi patti, viene sottoscritta anche una clausola penale che comporta il pagamento di una somma (spesso ingente) per il fatto di avere rotto l'accordo, indipendentemente dalla dimostrazione di un effettivo danno subito che costituirebbe il presupposto di un'azione di risarcimento.

Prima del Testo Unico sulla Finanza, i patti parasociali erano una realtà della prassi, ma non avevano un riconoscimento normativo.

Nella vita reale erano gli strumenti di controllo delle S.p.A., ma non si accompagnavano né obblighi di pubblicità e trasparenza, né limiti di durata, e parte della dottrina li riteneva illeciti.

Dal Testo Unico sulla Finanza in poi questo istituto è stato legittimato e regolato, prima per la S.p.A. quotata, e poi anche per la S.p.A. di tipo chiuso e per quella aperta ma non quotata.

La natura contrattuale dei patti parasociali stabilisce che la base di disciplina applicabile è quella dei contratti.

Il legislatore, però ha voluto però dettare delle norme particolari su due aspetti, che sono la durata e la pubblicità del patto.

Nella loro disciplina, si può notare come si attui la diversificazione tra i tre diversi tipi reali di S.p.A.

I Principali tipi di patti sono

I principali tipi di patti (o sindacati) sono:

Sindacati di voto attraverso i quali ci si obbliga a votare in un certo modo nell'assemblea degli azionisti.

Sindacati di blocco attraverso i quali ci si obbliga a non cedere a terzi la propria partecipazione, salvo avere concesso la prelazione agli altri soggetti facenti parte del patto.

Spesso per garantirne l'efficacia vengono stipulati entrambi i sindacati con il risultato di avere il controllo del voto e l'assicurazione della stabilità del patto.

Anche se gli articoli del codice civile relativo ai patti parasociali siano il 2341 bis (durata) e 2341 ter (pubblicità), il primo si può applicare alle società per azioni cosiddette "chiuse", perché il secondo si riferisce alle S.p.A. facenti ricorso al mercato dei capitali di rischio.

Ne consegue che dei due aspetti, durata e pubblicità dei patti, risulta disciplinato nelle S.p.A. chiuse solo quello relativo alla durata.

Nell'articolo 2341 bis viene individuata la fattispecie sottoposta a disciplina: non tutti i patti stipulati tra i soci ma solo alcuni, quelli che "al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

Hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano.

Pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano.

Hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società".

I patti non possono avere una durata superiore a 5 anni, e in caso che sia stata prevista una durata maggiore il termine quinquennale viene imposto di diritto (nullità della clausola con sostituzione, ex art. 1419, comma 2 c.c.).

I patti sono però rinnovabili, è prevista anche la possibilità di stipulare patti con durata indeterminata,

salva la facoltà di recesso con preavviso di sei mesi.

Sono escluse dall'applicazione della disciplina del 2341 bis le cosiddette "joint venture".

Alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio ma che non sono quotate si applica sia la disciplina sopra menzionata dell'articolo 2341 bis in tema di durata del patto (in quanto disciplina comune a tutte le S.p.A.), sia quella dell'articolo 2341 ter sulla pubblicità.

La norma prescrive che nelle S.p.A. aperte non quotate ai patti venga data una duplice pubblicità:

Comunicazione alla società

Dichiarazione in apertura di ogni assemblea (con trascrizione nel verbale e deposito presso il registro delle imprese).

Un inconveniente sorge sul profilo delle eventuali sanzioni a comportamenti che vadano contro questa regola.

L'unica prevista è nel caso di mancata dichiarazione in apertura dell'assemblea e comporta il divieto di esercitare il diritto di voto per i soggetti parte del patto e la possibilità di impugnativa della delibera adottata con il voto determinante dei soggetti che hanno stipulato il patto di sindacato.

La prima questione che si è posta in seguito all'emanazione della disciplina codicistica dei patti parasociali è stata se questa si applicasse anche alle S.p.A. quotate, per le quali esisteva una disciplina speciale agli

articoli 122 e 123 del Testo Unico sulla Finanza.

Ne consegue che la disciplina applicabile è quella della quale agli articoli 122 e 123.

L'articolo 122 detta la disciplina in termini di pubblicità:

"I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano sono:

Comunicati alla CONSOB entro cinque giorni dalla stipulazione, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione, depositati presso il registro delle imprese del luogo dove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione".

La sanzione per l'inosservanza è molto pesante, nullità del patto (gli aderenti al sindacato possono rompere l'accordo senza incorrere in nessuna conseguenza) e divieto di esercizio del diritto di voto in assemblea.

L'inosservanza di questo divieto comporta che la deliberazione adottata in assemblea, con il voto determinante delle azioni aderenti al patto (ex art. 14, comma 5, Tuf) è impugnabile ex art 2377 del codice civile.

L'impugnazione delle delibere viziate è proponibile anche dalla CONSOB, nel termine lungo di 180 giorni.

L'articolo 123 disciplina la durata del patto in modo analogo a quello descritto per le S.p.A. aperte ma non

quotate, con la differenza che il limite massimo è di tre anni, invece che di cinque.

L'ultimo comma dell'articolo 123 prevede un correttivo per non paralizzare l'assetto proprietario di una società: in caso di offerta pubblica d'acquisto o di scambio gli aderenti al patto di sindacato della società gravata da offerta hanno la possibilità di recedere dal patto senza preavviso e senza dovere risarcire nessuno.

<https://www.diritto.it/i-patti-parasociali-definizione-e-caratteri/>